

7611/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

S N. _____
Cron. _____
Rep. 11681

Il Tribunale di Napoli – sezione VI civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott. Mauro Criscuolo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 22685/2004 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni, riservata in decisione all'udienza del ex art. 281 sexies c.p.c., e vertente

TRA

Ponziani Gennaro e Giorgio Elisabetta, nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Ponziani Veronica, elettivamente domiciliati in Napoli alla via G. Serra n. 30, presso lo studio dell'Avv. Rodrigo Amoroso, che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione.



[Handwritten mark]

ATTORI

E

Scuola Media Statale V. Alfieri, in Marano di Napoli, in persona del legale rapp.te e Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., domiciliati ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla via Diaz n. 11.

CONVENUTI



E

Milano Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza degli Artisti n. 17, presso lo studio dell'avv. Gregorio Donnarumma che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di risposta.

TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI

All'udienza del 16/06/2009 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, ~~come da verbale che precede.~~

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 7-9 luglio 2004 nei confronti del Ministero dell'Istruzione e della Scuola Media Statale V. Alfieri di Marano, Ponziani Gennaro e Giorgio Elisabetta, nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Ponziani Veronica, esponevano:

che la minore nell'anno scolastico 1998-99 frequentava la Scuola Media Statale V. Alfieri in Marano;

che il 5.2.1999, durante l'ora di educazione fisica, alle ore 8,30, mentre era intenta a giocare a pallavolo secondo le istruzioni impartite dall'insegnate, cadeva improvvisamente a terra, e riportava delle lesioni personali;

che era loro interesse accertarsi la responsabilità dei convenuti in merito al sinistro, per omessa vigilanza con la loro condanna al risarcimento dei danni subiti.

Si costituivano il Ministero e la Scuola Media i quali impugnavano la domanda chiedendone il rigetto; il Ministero eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la nullità della citazione e la prescrizione della pretesa risarcitoria.



Chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della Previdente Assicurazioni, oggi Milano S.p.A., con la quale aveva contratto una polizza a copertura della responsabilità civile.

Disposta la chiamata in causa, si costituiva la Milano, la quale in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della chiamata in garanzia, la prescrizione del diritto di manleva, la violazione dell'obbligo di avviso ed in ogni caso l'inoperatività della garanzia, in quanto la polizza contratta non copriva la responsabilità civile, trattandosi di una polizza infortuni.


Prodotta documentazione, ammessa ed espletata prova testimoniale, disposta CTU, la causa sulle conclusioni in epigrafe trascritte veniva decisa all'udienza del 16/06/2009 ai sensi dell'art. 281 sexies .

.MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori hanno agito al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico, del danno morale, nonché il rimborso delle spese mediche, subiti dalla figlia minore, in conseguenza di una caduta verificatasi durante l'orario scolastico, allorché il ragazzo frequentava la Scuola Media convenuta.

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda di manleva sollevata dalla compagnia in relazione al fatto che l'atto di citazione del terzo chiamato sarebbe stato depositato oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto stesso, atteso che la previsione normativa che fissa tale termine è priva di sanzione, così che il ritardo deve ritenersi una mera irregolarità, priva di conseguenze pregiudizievoli per la sua violazione.

Analogamente deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata ai convenuti in merito alla domanda attorea, in quanto, ferma restando l'applicabilità del termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., emerge che gli istanti hanno avanzato richiesta stragiudiziale di risarcimento in data 26 novembre 2001, prima del compimento del detto quinquennio, introducendo



poi il presente giudizio prima che decorressero altri cinque anni dalla data dell'atto interruttivo.

Passando al merito, atteso che gli attori intendono far valere la responsabilità della struttura scolastica per omessa vigilanza sulla minore, durante l'orario nel quale le è stata appunto affidata, vale ricordare che anche dopo l'estensione della personalità giuridica, e della conseguente autonomia, ai circoli didattici, alle scuole medie ed a quelle superiori, il personale docente degli istituti medesimi, conserva il rapporto organico con l'Amministrazione statale e precisamente con il Ministero dell'Istruzione, e non con i singoli

istituti, ancorché dotati di autonomia. Pertanto, essendo riferibili direttamente al Ministero, e non ai singoli istituti, gli atti anche illeciti posti in essere dal personale scolastico, sussiste la legittimazione passiva solo del primo nelle controversie relative ad illeciti ascrivibili a culpa in vigilando, difettando viceversa la legittimazione in testa alla singola scuola (così Cassazione civile 10 maggio 2005 n. 9752; Cassazione civile 29 aprile 2006 n. 10042).

Sgomberato il campo da tali questioni, e passando direttamente al merito, pacifica appare la frequentazione da parte della minore della predetta scuola, nonché la circostanza che l'infortunio del quale è rimasto vittima si è verificato durante l'orario scolastico, precisamente durante l'espletamento dell'ora di educazione fisica, allorché era intento a giocare a pallavolo.

Dal materiale probatorio, emerge con certezza che il danno subito dalla minore non sia ascrivibile alla condotta di altri minori frequentanti la scuola, non potendosi quindi ritenere sicuramente operante la previsione di cui all'art. 2048 c.c., ben potendosi ipotizzare che si sia trattato di un infortunio conseguenza della sola attività dell'attrice, che, svolgendo l'attività sportiva in questione, cadeva al suolo riportando le lesioni per cui è causa.


Tuttavia, anche ove non si possa ravvisare una responsabilità degli insegnanti ai sensi dell'art. 2048 c.c., per effetto dell'illecito commesso dal minore affidato alla loro sorveglianza, in relazione alla fattispecie in esame, deve farsi richiamo a quanto statuito sul punto dalle Sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza del 27 giugno 2002 n. 9346, ove, una volta esclusa all'ipotesi di lesioni auto-procuratesi dal minore la previsione di cui all'art. 2048 c.c., si è ritenuto comunque di potere configurare una responsabilità della scuola di natura contrattuale, venendosi ad instaurare, a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione dell'allievo e della conseguente ammissione alle lezioni, un vincolo a carattere negoziale.

Posta tale configurazione del rapporto esistente tra allievo e scuola (sia pubblica che privata), in caso di danno subito dallo studente, è destinata ad operare la regola di cui all'art. 1218 c.c. che pone una presunzione di responsabilità a carico del debitore.

A tal proposito vale osservare quanto dichiarato dall'unica teste escussa in corso di causa Cefaliello Maria Rosaria, la cui attendibilità appare indiscutibile, la quale ha riferito che la minore era entrata nella palestra della scuola per svolgere l'ora di educazione fisica, unitamente ai propri compagni, e con il professore di educazione fisica; ha poi aggiunto che questi si era allontanato e che i ragazzi iniziarono a giocare. In particolare la giovane Veronica, come ebbe modo di vedere la teste, rimasta al di fuori della porta di ingresso della palestra, cadde a terra senza essere stata spinta o urtata da altri, ed immediatamente dopo sopraggiunse anche l'insegnante.

Ebbene dalla ricostruzione dei fatti quale emerge dalla prova assunta in corso di causa, deve ritenersi che sia stata offerta da parte della scuola la prova liberatoria richiesta dalla norma in oggetto, in quanto risulta provato che l'esercizio è stato svolto in un luogo appositamente dedicato tale attività (la

palestra scolastica) e che l'infortunio è avvenuto senza il coinvolgimento di altri ragazzi, nello svolgimento di un'attività sportiva espressamente prevista nell'ambito della programmazione scolastica. Peraltro la circostanza che l'insegnante fosse momentaneamente fuoriuscito dalla palestra non assume alcuna rilevanza causale in merito all'accaduto, in quanto, alla luce delle modalità di svolgimento dei fatti, gli stessi avrebbero avuto il medesimo decorso anche nel caso in cui l'insegnante fosse stato sul posto, tenuto conto della natura assolutamente fortuita della caduta, evento questo rientrante nel novero degli eventi comunque ricollegabili in maniera fisiologica all'esercizio dell'attività sportiva, anche laddove risultino adottate tutte le precauzioni del caso, non potendosi eliminare del tutto l'alea ricollegabile allo svolgimento di un'attività fisica che mette alla prova le capacità atletiche del praticante.



In assenza di una colpa, ancorchè di tipo presunto da parte delle convenute, la domanda deve pertanto essere rigettata.

Il rigetto della domanda attorea rende peraltro superfluo l'esame della domanda di garanzia avanzata da parte delle convenute nei confronti della Milano

Considerato che appare pacifico che la minore ebbe a riportare delle lesioni a seguito dell'episodio per cui è causa, e che la concreta dinamica è stata ricostruita solo all'esito della prova raccolta in corso di causa, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, anche nei confronti della terza chiamata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli – VI sezione civile- definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ponziani Gennaro e Giorgio Elisabetta, nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Ponziani Veronica, nei


confronti della Scuola Media Statale Alfieri di Marano e del Ministero della
Pubblica Istruzione, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda;
- 2) Dichiara assorbita la domanda di garanzia;
- 3) Compensa le spese di lite.

Così deciso in Napoli il 16/06/2009.

Il Giudice





702/10

cap. 1133
10

3 mod

19/04/2010-52707 A

ADS(Napoli)

Scadenza 21/01/2011

CT 12592/2006

Avv. DI SIRIO GIUSEPPE

TRIBUNALE DI NAPOLI

X SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 28513/2006 R.G.A.C., avente ad oggetto:
risarcimento danni e vertente

TRA

DE VITO SALVATORE E MANZO ANNUNZIATA, nella qualità di
genitori esercenti la potestà sul figlio minore De Vito Antonio, elett.te
dom.ti in Napoli, via Toledo n. 323, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa
De Palma, dal quale sono rapp.ti e difesi, in virtù di procura a margine
dell'atto di citazione

ATTORI

E

IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa CARLA SORRENTINI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA E
SCUOLA MEDIA STATALE "S. QUASIMODO", in persona dei
rispettivi legali rapp.tei p.t., rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Napoli, presso cui elett.te domiciliato, in Napoli, via Diaz n.

11

CONVENUTI

E

RAS RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' S.P.A., in persona del
legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, via Francesco
Caracciolo n. 10, presso lo studio dell'avv. Chiara Silvestri da cui è rapp.te
e difesa come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

CHIAMATA IN CAUSA

CONCLUSIONI

Il procuratore degli attori: *"si riporta a tutto quanto prodotto, eccepito,
dedotto"*

Il procuratore della chiamata in causa: *"conclude per l'integrale rigetto
della domanda attorea...integrale accoglimento delle deduzioni, eccezioni e
conclusioni formulate in atti"*.

Il procuratore dello Stato: *"si riporta a tutte le difese in atti"*.

FATTO E DIRITTO

IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Carla SORRENTINI

Va premesso che la presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in applicazione del nuovo testo dell'art. 132, comma 2°, n. 4), c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17°, L. n. 69/2009, la cui immediata applicazione anche per i giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della "novella" (4/7/2009) è espressamente sancita dalle disposizioni transitorie dettate dall'art. 58, comma 2°, L. cit.

Giova premettere in punto di fatto, che gli attori De Vito Salvatore e Manzo Annunziata, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore De Vito Antonio, agivano nei confronti del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca e della Scuola Media Statale "S.Quasimodo", chiedendo condannarsi gli stessi al risarcimento dei danni alla persona subiti dal predetto minore a seguito di due infortuni scolastici, verificatisi l'uno in data 15/12/2005 e l'altro in data 25/1/2006, all'interno della palestra della Scuola Media Statale S. Quasimodo dallo stesso frequentata.

Costituitisi il giudizio, i convenuti deducevano l'infondatezza della domanda, perché priva di supporto probatorio, chiedendo che la stessa venisse rigettata.

Si costituiva altresì in giudizio la Ras S.p.A., chiamata in garanzia dai predetti convenuti, la quale eccepiva, in primo luogo, la nullità dell'atto di chiamata in causa per indeterminatezza della domanda e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda o, in via subordinata, in caso di accoglimento della stessa, dichiararsi la corresponsabilità degli attori ex art. 1227 comma 1° c.c. o, in via ancor più gradata, ridursi il *quantum debeatur* in applicazione dell'art. 1127 comma 1° c.c.

Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.

Invero, occorre premettere che nella fattispecie in esame viene prospettata, con riferimento ad entrambi gli infortunio scolastici dedotti in giudizio, una responsabilità dell'istituto scolastico convenuto per danni cagionati dall'alunno minore di età a se stesso, con la conseguenza che la domanda va senz'altro qualificata come azione risarcitoria contrattuale. In particolare, come affermato dalla Suprema Corte, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità della scuola non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (così Cass. 18/11/2005, n. 24456; v., altresì, Cass. sez. un. 27/6/2002, n. 9346).

Ciò posto, deve precisarsi che la compiuta istruzione ha evidenziato come l'infortunio occorso al minore De Vito Antonio in data 15/12/2005 non sia

imputabile all'istituto scolastico o, comunque, all'insegnante preposto alla lezione di educazione fisica tenuta presso la suindicata scuola media. Invero, le risultanze della prova testimoniale espletata consentono di affermare che l'infortunio si verificò mentre il minore era intento ad eseguire dei palleggi di pallavolo con i suoi compagni di classe durante l'ora di educazione fisica nella palestra dell'istituto scolastico. In particolare, l'insegnante di educazione fisica Praticò Franco che assistette all'evento dannoso, escusso in qualità di teste, ha dichiarato che l'alunno, durante una fase di gioco, cadde in avanti con le ginocchia per terra nel tentativo di ricevere la palla da un compagno. Ora, in base a tali risultanze deve escludersi, in mancanza di ogni più specifico elemento che gli attori avevano l'onere di allegare, ancor prima che di provare, la sussistenza di uno specifico profilo d'inadempimento contrattuale a carico dell'amministrazione convenuta. In particolare, deve escludersi che, nel momento in cui il minore s'infortunò, l'insegnante fosse assente, ovvero avesse omissso di controllare l'attività svolta dagli studenti, o ancora che questi ultimi, privi di vigilanza, avessero iniziato ad effettuare manovre od esercizi pericolosi. Piuttosto, dalla ricostruzione della dinamica dell'evento quale risulta dalla prova testimoniale espletata, emerge che l'infortunio del piccolo De Vito avvenne per una circostanza fortuita ed imprevedibile, dovuta all'aver lo stesso perso l'equilibrio nel tentativo di prendere la palla. Va aggiunto, inoltre, benchè nulla sia stato prospettato al riguardo dagli istanti, che neppure è emersa la presenza di eventuali anomalie nella pavimentazione della palestra, sicchè deve senz'altro presumersi che la stessa fosse perfettamente regolare.

Analogamente va escluso ogni profilo di responsabilità dell'amministrazione convenuta con riferimento al secondo infortunio occorso al De Vito in data 25/1/2006, sempre all'interno dell'istituto scolastico da lui frequentato.

Nell'atto di citazione gli attori si sono limitati a dedurre che l'infortunio *de quo* si verificò con le medesime modalità del primo, provocando al minore ulteriori lesioni al ginocchio sinistro. Ora, già la semplice prospettazione dell'evento dannoso nei termini anzidetti, esclude la configurabilità di ogni responsabilità in capo all'istituto scolastico, atteso che nessun inadempimento è stato specificamente dedotto come causa del verificarsi dello stesso. A ciò aggiungasi che dalla prova testimoniale espletata non sono emersi elementi utili a fondamento della pretesa risarcitoria azionata, tenuto conto che il teste escusso non era a conoscenza diretta della dinamica del sinistro. Invero, il predetto ha precisato di aver accompagnato il padre del ragazzo presso la scuola dopo che l'evento dannoso si era già verificato e di aver appreso sul posto, da una delle persone presenti, che il minore era caduto nel corridoio dell'istituto. E' evidente, pertanto, che in mancanza di più specifici elementi che gli attori avevano l'onere di allegare in ordine alle circostanze relative alla causazione dell'evento dannoso, nessun addebito può muoversi agli insegnanti cui era affidato il minore e, dunque, all'amministrazione convenuta, con la conseguenza che la domanda proposta non può che essere rigettata. Infatti, se è vero che il danneggiato, come detto, deve provare soltanto che il fatto dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto scolastico, gravando sui convenuti, scuola e/ insegnante, provare che lo stesso si è verificato per causa a loro

non imputabile, è pur vero, tuttavia, che l'istante ha pur sempre l'onere di allegare specifici profili di inadempimento della predette parti idonei da integrare una responsabilità degli stessi

Al rigetto della domanda consegue l'assorbimento della domanda di garanzia proposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nei confronti della Ras Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A.

Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'avvenuto infortunio del minore nell'ambito dell'istituto scolastico innanzi descritto e durante l'orario scolastico, con la conseguenza che la pretesa risarcitoria in questione poteva non apparire *ex ante* priva di fondamento, le stesse vanno dichiarate interamente compensate fra le parti, anche nel rapporto tra convenuto e chiamata in causa..

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da De Vito Salvatore e Manzo Annunziata, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore De Vito Antonio, con atto di citazione notificato in data 26-27/7/2006, nei confronti del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca e della Scuola Media Statale "S. Quasimodo", nonché sulla domanda di garanzia proposta dall'amministrazione statale, con atto di chiamata in causa notificato in data 5/12/2006, nei confronti della Ras Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. così provvede:

a) rigetta la domanda;

IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Carla SORRENTINI

b) dichiara assorbita la domanda di garanzia;

b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite.

Napoli, 21/1/2010

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Dott.ssa Carla Sorrentini)

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 21 GEN. 2010

IL CANCELLIERE

IL RESPONSABILE DELLA VII SEZ. CIVILE

Dott. Maria Rosaria Bonelli